

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 1<sup>o</sup> LUGLIO 1970

(24<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e rinvio:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti » (171):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 295, 298
BATTISTA . . . . .	297
BERMANI . . . . .	298
RICCI, relatore . . . . .	295

##### Discussione e rinvio:

« Norme a favore dei centralinisti ciechi » (704) (D'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	291, 292, 293, 294, 295
BERMANI . . . . .	294
BONATTI . . . . .	292, 293
POZZAR . . . . .	293
RAMPA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	294
VARALDO, relatore . . . . .	292, 293, 294, 295

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Albani, Angelini, Bermani, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Coppo, Darè, Di Prisco, Magno, Mancini, Mazzoli, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Robba, Segreto, Torelli, Varaldo e Vignolo.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Battista.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rampa.

R I C C I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: « Norme a favore dei centralinisti ciechi » (704)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme a favore dei centralinisti ciechi », d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Pia, Valsecchi Pasquale, Salari, Corrias Efisio, Berthet e Deriu.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A R A L D O , *relatore*. Come gli onorevoli commissari ricorderanno, attraverso una serie di leggi — la n. 594 del 14 luglio 1957, la n. 778 del 28 luglio 1960, la n. 155 del 5 marzo 1965 e la n. 231 dell'11 aprile 1967 — si è conseguito il risultato di occupare in un decennio oltre 2.300 soggetti privi della vista. Il disegno di legge in discussione mira a perfezionare la disciplina prevista dalle leggi che ho ora citato.

L'articolo 1 intende sanare la posizione dei centralinisti telefonici ciechi già in servizio, che non siano in possesso del relativo diploma. Questa disposizione si rivolge soprattutto a beneficio di coloro che, dipendenti con altra qualifica da un'azienda, hanno contratto la cecità in costanza di rapporto di lavoro: in tal modo essi potranno continuare ad essere occupati presso la stessa amministrazione o ente, divenendo centralinisti telefonici.

L'articolo 2 stabilisce che l'orario di servizio dei centralinisti telefonici ciechi assunti presso le pubbliche Amministrazioni, enti pubblici e aziende di Stato, sia uguale a quello degli altri dipendenti inquadrati nella carriera esecutiva o equipollente.

L'articolo 3 si propone di garantire ai centralinisti ciechi in servizio presso le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato la progressione giuridica e il trattamento economico previsti dalle leggi per i dipendenti della stessa carriera.

L'articolo 4 prevede che a tutti i centralinisti telefonici ciechi sia corrisposta una indennità di mansione, che dovrebbe ammontare a circa 15.000 lire al mese.

Infine con l'articolo 5 si intende rendere più semplice la procedura per l'iscrizione all'Albo professionale nazionale.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere negativo sul disegno di legge. Questo parere negativo si riferisce — ma non è detto espressamente — all'articolo 4, cioè all'indennità di mansione, in quanto circa 300 centralinisti ciechi sono alle dipendenze delle Amministrazioni statali. Dall'approva-

zione dell'articolo 4 deriverebbe pertanto un onere a carico dello Stato, per il quale non è prevista nel disegno di legge nessuna copertura.

L'Unione nazionale ciechi, dal canto suo, ha espresso alcuni suggerimenti che in parte condivido e ritengo tramutabili in emendamenti che potrei proporre al disegno di legge. La prima di queste modificazioni si riferisce all'articolo 1 e tende a far sì che permanentemente il dipendente di un'azienda che diventi cieco possa essere iscritto, dopo un certo periodo nell'albo. Per quanto riguarda l'orario di lavoro, esso dovrebbe essere uguale quantitativamente, ma non necessariamente identico a quello dell'altro personale della carriera esecutiva.

L'Unione nazionale ciechi si è detta poi favorevole alla soppressione dell'indennità di cui all'articolo 4, purchè il disegno di legge trovi rapida approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè, la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere negativo sull'intero disegno di legge e non soltanto su un determinato articolo (anche se si intuisce che il motivo del parere è proprio causato dall'indennità di mansione) qualora si aderisse alla proposta di sopprimere l'articolo 4, occorrerebbe sempre predisporre un nuovo testo, sul quale richiedere formalmente un nuovo parere. Tuttavia mi chiedo se sia il caso di eliminare l'indennità di mansione contemplata dall'articolo 4.

B O N A T T I . Non sono favorevole a seguire una strada del genere, in quanto ci troviamo di fronte ad un disegno di legge diretto ad agevolare una categoria di infelici il cui numero, tra l'altro e fortunatamente, è di appena 2.300 unità in tutta Italia. Se noi dovessimo stralciare dal provvedimento in esame l'articolo 4 o, quanto meno, stilare un nuovo testo che superi l'articolo proposto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (che ha espresso parere contrario) e raccolga il suggerimento proveniente dall'Unione ciechi, non resterebbe più nulla a favore di questa categoria.

Sono dell'avviso, perciò, che bisognerebbe indicare lo stanziamento necessario, reperirne la copertura e, successivamente, prendere

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)24<sup>a</sup> SEDUTA (1° luglio 1970)

contatti con la 5<sup>a</sup> Commissione affinché sia espresso un parere diverso da quello odierno. La indennità di mansione, fra l'altro, non viene concessa loro perchè sono ciechi, ma trova fondamento e giustificazione nella particolare usura che comporta il continuo impegno nell'espletamento del servizio tecnico in questione.

**PRESIDENTE.** Il senatore Bonatti, nel suo intervento, ha posto il problema nei giusti termini. In effetti, il provvedimento in esame tende ad andare incontro ai 2.300 centralinisti telefonici ciechi operanti nel nostro Paese.

Devo anche precisare che la Commissione finanze e tesoro non ha dato parere negativo giudicando inidonea la copertura, ma perchè essa non è stata neanche indicata in rapporto all'onere che è imprecisato. Si tratta quindi di valutare la somma necessaria e il modo di coprirla e, successivamente, di prendere contatti con la 5<sup>a</sup> Commissione per averne il parere.

**BONATTI.** È opportuno quindi che il senatore Varaldo rediga un emendamento in tal senso.

**VARALDO, relatore.** Faccio rilevare che l'indennità di mansione considerata nell'articolo 4 è prevista soltanto per i centralinisti ciechi, in quanto essi non hanno la possibilità di svolgere altre mansioni al di fuori del loro servizio, a differenza di quello che avviene per i loro colleghi vedenti.

D'altro canto, se noi accordassimo ai centralinisti menomati anche una indennità di quindici mila lire, verremmo a creare delle disparità nell'ambito della stessa categoria dei ciechi.

**POZZAR.** Sul presente disegno di legge esprimo, ovviamente, parere favorevole in considerazione delle finalità che esso si propone e in considerazione del numero, fortunatamente molto basso, di persone che vengono ad usufruire dei benefici da esso previsti.

Anch'io sono dell'avviso che la Commissione debba insistere per il mantenimento del-

l'articolo 4 il quale, in sostanza, è l'unico che comporti un miglioramento di carattere economico per questi lavoratori. Miglioramento, del resto, che non è una novità in assoluto, ma si collega ad un diritto già acquisito per i centralinisti che dipendono dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici. Se fosse stata una novità in senso assoluto, esclusiva per i centralinisti ciechi, sarebbe stato facile discutere, ma nel provvedimento in esame si tratta di equiparare la loro posizione economica a quella attualmente goduta dai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Resta inteso, però, che bisogna indicare con precisione l'ammontare complessivo di tale indennità.

Desidererei, peraltro, avere qualche delucidazione dall'onorevole relatore, circa alcuni articoli del disegno di legge in esame. Nel primo comma dell'articolo 1, ad esempio, non ritengo chiaro il significato del vocabolo « computati » e suggerirei di trovare una forma più corretta per meglio esprimere lo spirito che anima lo stesso articolo.

Nell'articolo 5, che concerne l'iscrizione all'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici ciechi, mi lascia perplesso la diversità di trattamento e di situazione fra coloro che non sono in possesso di alcun diploma ovvero frequentano corsi professionali per disoccupati istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264 (che, se non vado errato, oggi si concludono, però, anche con il rilascio di un certificato, a differenza del passato), e coloro che, invece, frequentano corsi professionali svolti da scuole statali o non statali persino soltanto autorizzate per ciechi. Per i primi si richiede una prova tecnico-pratica, mentre per gli altri non c'è bisogno di alcun accertamento sulla loro idoneità: essi, cioè, vengono iscritti automaticamente all'Albo purchè presentino alcuni documenti.

Sono dell'avviso che tale evidente disparità di trattamento non sia sostenibile.

In linea di principio tutti dovrebbero sottoporsi alla prova tecnico pratica con esito positivo. Una differenza di trattamento tra coloro che sono in possesso di un diploma

di corsi professionali e coloro che non lo sono, non mi sembra sostenibile. Tra l'altro, poi, ho il sospetto che questo articolo voglia favorire determinate scuole private.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole al disegno di legge. Mi sembra però opportuno un rinvio delle decisioni della Commissione o eventualmente la nomina di una sottocommissione per la valutazione di tutti gli aspetti del disegno di legge. Questa richiesta non significa disattesa delle esigenze prospettate, ma ha lo scopo di rendere possibile, nel modo migliore un approfondimento ulteriore di alcune questioni. Per esempio, pur senza volere ora entrare nel merito dei singoli articoli, occorre valutare attentamente la contraddizione rilevata dal senatore Pozzar in merito all'articolo 5, che tra l'altro è formulato non esattamente dal punto di vista giuridico, perchè la dizione « scuola autorizzata » significa tutto e niente, anche un corso istituito da un privato cittadino. Per quanto riguarda poi la uguaglianza dell'orario di lavoro, il Governo al momento ritiene preferibile sopprimere l'articolo 2, perchè quanto in esso disposto, che sembrerebbe a prima vista un vantaggio per la categoria, potrebbe invece trasformarsi in un danno. Potrebbe invece darsi che vi siano ragioni particolari che hanno indotto i proponenti a formulare tali proposte; anche questo, quindi, è un aspetto del disegno di legge che va ulteriormente chiarito.

Per quanto riguarda poi l'articolo 4, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume l'impegno, entro il breve periodo di tempo richiesto, di accertare l'onere di questa indennità. Va al riguardo però tenuto presente che il problema ha due aspetti diversi a seconda che si tratti di lavoratori assunti dagli enti pubblici o dai datori di lavoro privati. L'indennità di mansione va perciò attentamente esaminata in tutti gli elementi che la concernono, non ultimo quello che essa non può essere corrisposta per la particolare condizione di cieco, in quanto ciò porrebbe un problema di carattere perequativo nei confronti di tutta la categoria dei minorati della vista.

Pertanto il Governo, mentre ribadisce il proprio parere favorevole al disegno di legge, per la serie di questioni che ho esposto chiede un breve rinvio della discussione.

B E R M A N I . Concordo con la opportunità di un breve rinvio, come richiesto dal Governo, perchè dalla discussione è emerso che vi sono alcuni ostacoli, ma che con un po' di buona volontà essi possono essere superati, per andare incontro alle aspettative di questa categoria che si trova in condizioni veramente misere, anche per l'esiguità delle pensioni percepite, tra l'altro così difficili da ottenere.

V A R A L D O , *relatore*. Desidero rispondere alle osservazioni mosse dal senatore Pozzar.

In primo luogo, è chiaro che il senso della parola « computati » va interpretato semplicemente nell'ambito dello stesso articolo 1.

Per quanto concerne l'iscrizione all'Albo, non ritengo sia il caso di parlare di disparità di trattamento, in quanto la preparazione di un cieco che ha seguito un corso professionale presso una scuola statale o autorizzata per ciechi è senz'altro diversa da quella di colui che ha frequentato, invece, un corso professionale per disoccupati.

Circa l'articolo 4, infine, devo rilevare che fra i ciechi, coloro che riescono a svolgere l'attività di centralinista sono fortunati. Se ad essi, quindi, diamo anche una indennità di 15.000 lire, veniamo a creare, come ho detto in precedenza, una nuova disparità.

P R E S I D E N T E . Secondo il suggerimento del rappresentante del Governo potremmo nominare una sottocommissione per addvenire, previo contatto con il rappresentante del Governo e il più rapidamente possibile, alla predisposizione di un testo modificato da esaminare nella seduta che terremo la prossima settimana. Mi sembra tuttavia che le modifiche da apportare non sono in questo caso tante e questa considerazione potrebbe farci escludere la nomina di una sottocommissione.

V A R A L D O , *relatore*. Non ritengo sia necessario nominare una sottocommissione per il presente disegno di legge: sono invece del parere che il Governo debba indicarci l'entità della spesa e la copertura e solo allora potremo riprenderlo in esame.

P R E S I D E N T E . Senatore Varaldo, se in base alle richieste emerse nel corso dell'odierna discussione, lei si assume l'impegno di prendere personalmente contatti con il rappresentante del Governo, e di riferirci, nel corso della prossima riunione, su un nuovo testo modificato, è chiaro che non c'è bisogno di nominare una sottocommissione.

Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

#### **Discussione e rinvio del disegno di legge:**

**« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti » (171)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

R I C C I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge numero 171, che è stato presentato dal Governo al Senato il 31 agosto 1968, ha per scopo di introdurre delle modifiche alla legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

Nella sostanza si mira fondamentalmente a modificare la disciplina contenuta negli articoli 23 e 24 della citata legge n. 179, i quali stabiliscono che al finanziamento della Cassa si provvede mediante un contributo individuale a carico degli iscritti, la cui misura è fissata ogni due anni con decreto ministeriale entro il massimo di 48.000 lire annue (gli

iscritti assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria sono soggetti ad un contributo ridotto alla metà) e mediante un contributo da pagarsi da parte dei committenti all'atto dell'approvazione di progetti o dell'autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessione governativa, regionale, provinciale o comunale, per le quali tutte sia richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri ed architetti.

Si sostiene nella relazione che accompagna il provvedimento che i contributi così come sono stati fissati, pur nella misura massima consentita dalla legge, si sono dimostrati insufficienti ad assicurare l'equilibrio tecnico finanziario della gestione della Cassa, tanto è vero che si prevede che nel corso del 1977, permanendo l'attuale situazione, la Cassa resti senza patrimonio e quindi nella impossibilità di far fronte alle prestazioni previste dal regolamento di applicazione della legge.

Si è quindi ravvisata l'opportunità di presentare il disegno di legge in discussione con il quale si dispone, innanzitutto, l'aumento da lire 48.000 a lire 96.000 del limite massimo del contributo individuale annuo che gli iscritti sono tenuti a versare alla Cassa e si introduce una norma intesa a rafforzare la procedura di riscossione dei contributi (mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette — analogamente a quanto avviene per la riscossione dei contributi previdenziali — al fine di garantire la tempestività e la certezza della riscossione dei contributi).

La questione diventa complessa quando si passa alla modifica dell'articolo 23 della legge n. 179, prevista dall'articolo 1 del provvedimento in discussione. Che cosa significa questa modifica? In sostanza la legge n. 179 prevede che il contributo deve essere pagato dai committenti per le opere che vengono eseguite dai progettisti, dagli ingegneri e dagli architetti, escludendo pertanto dalle contribuzioni i progetti e le opere che siano eseguite da dipendenti diretti dei committenti. In altri termini il grosso complesso industriale, il grosso ente che ha nei suoi ruoli personale tecnico, il quale esegue progettazioni per conto della propria azienda, non sarebbe tenuto (perlomeno questa è l'interpretazione che è stata data all'articolo 23 della legge nu-

mero 179) al versamento dei contributi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti. Si tratterebbe, sostanzialmente, di un trattamento analogo a quello che la legge stessa prevede per i dipendenti tecnici dello Stato, dei comuni e delle amministrazioni pubbliche in genere, le quali non sono tenute al versamento di questi contributi in quanto, fra l'altro, si presume dal complesso delle disposizioni che i predetti dipendenti siano già soggetti obbligatoriamente alla contribuzione per la assicurazione di invalidità e vecchiaia, oppure per le altre forme assicurative particolari delle amministrazioni dello Stato. Essi perciò sono esonerati (oppure non hanno la facoltà) dall'esercizio della libera professione e quindi rientrano nella esclusione prevista dall'articolo 23 della legge n. 179.

Con la modifica che si propone al suddetto articolo si intende estendere il versamento dei contributi a tutte le opere che siano state progettate da ingegneri o da architetti. Quindi non si parla più di contributo dovuto dal committente, ma di contributo dovuto per le opere; si sposta, cioè, il termine del problema, per cui se un'azienda industriale utilizza in una catena di produzione le opere dell'ingegno fatte dagli ingegneri e dagli architetti, su questi prodotti deve pagare i contributi.

Per quello che riguarda i rapporti con le assicurazioni obbligatorie, c'è già una esplicita previsione legislativa: quando un ingegnere o un architetto è coperto dalla assicurazione generale obbligatoria, la Cassa corrisponde, nel caso di pensionamento, una pensione integrativa se la pensione della assicurazione generale obbligatoria è inferiore alla misura della pensione della Cassa; se quest'ultima pensione è invece pari ovvero superiore alla misura predetta, la Cassa fa un versamento dei contributi capitalizzati con l'interesse del 6 per cento.

Con una successiva norma, poi, vengono esclusi dal versamento dei contributi gli enti pubblici (Stato, regioni, province e comuni), come era previsto dalla precedente legge.

Con l'articolo 4 del provvedimento si intende estendere alla Cassa i benefici delle esenzioni tributarie che sono concessi espres-

samente all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Si adduce come giustificazione che un esonero di questo tipo è stato già previsto recentemente in favore della Cassa di previdenza e di assistenza per i geometri e della Cassa di previdenza ed assistenza per le ostetriche.

Con l'articolo 5, infine, si stabilisce la procedura per la nomina del Direttore generale della Cassa, carica che, per quanto mi risulta, non è prevista nella legge n. 179; probabilmente deve essere contemplata nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell'articolo 5. In definitiva si propone che il Direttore generale della Cassa venga nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da sottoporsi all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Devo fare presente che il disegno di legge, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare a prima vista, ha suscitato una serie di polemiche o da parte di altre categorie che temono di vedere compromesso il proprio trattamento, o da parte di organizzazioni che ritengono che il disegno di legge condurrà ad un aggravio dei costi di produzione. In particolare, la Cassa di previdenza e assistenza a favore dei geometri ritiene che il provvedimento sia lesivo degli interessi della propria categoria, in quanto con il disposto dell'articolo 2 si intenderebbe assoggettare a contribuzione in favore della Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti anche opere ed elaborati per i quali non è indispensabile la firma dell'ingegnere o dell'architetto, ma è sufficiente quella del geometra. Di conseguenza, facendosi anche riferimento ad un motivato parere che sarebbe stato dato dal Ministero di grazia e giustizia — documento che però io non ho — si chiede, da parte della Cassa di previdenza e di assistenza in favore dei geometri, che venga introdotto nell'articolo 2 un emendamento tendente ad eliminare la possibilità di quanto lamentato. Ho ricevuto inoltre una nota in cui si muovono al disegno di legge alcuni rilievi di illegittimità costituzionale per il fatto che, ancorando l'obbligo contributivo all'opera, si viene a disporre una contribuzione previdenziale in favore di

persone che sono già assoggettate alla assicurazione generale obbligatoria.

La Commissione finanze e tesoro comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento. Tuttavia essa richiama l'attenzione della nostra Commissione sul fatto che dall'attuale formulazione degli articoli 2 e 4 potrebbero derivare per il bilancio dello Stato rispettivamente un onere indiretto ed una minore entrata, per i quali non sussiste alcuna indicazione di copertura. In conseguenza di ciò la Commissione finanze e tesoro suggerisce: *a*) di modificare il secondo comma ed il primo periodo del terzo comma dell'articolo 2, sostituendoli con i periodi seguenti: « Il contributo non è dovuto per i progetti ed elaborati tecnici redatti per le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, gli istituti ed enti pubblici anche con ordinamento autonomo da ingegneri e architetti loro dipendenti, ai quali sia precluso l'esercizio della libera professione e l'iscrizione alla Cassa, sia per legge che per disposizione statutaria. Il contributo è dovuto da coloro che eseguono direttamente e da coloro per conto dei quali si esegua la costruzione, l'impianto e l'opera, fatta eccezione per le amministrazioni statali, le regioni, le province, i comuni e gli istituti ed enti di cui al comma precedente, qualora si avvalgano dell'opera dei propri dipendenti »; *b*) di sopprimere l'articolo 4.

Queste sono le modifiche suggerite dalla Commissione finanze e tesoro. Esse dovranno però essere attentamente valutate, perchè, se da un lato fanno fronte alla giusta preoccupazione di eliminare qualsiasi onere a carico dello Stato, in ciò riconfermando l'orientamento della legge istitutiva della Cassa, dall'altro rischiamo (in particolare per ciò che concerne il secondo comma dell'articolo 2 in ordine al quale si suggerisce una estensione della riduzione dall'obbligo assicurativo agli istituti ed enti pubblici anche con orientamento autonomo: formula quest'ultima che potrebbe risultare generica e onnicomprensiva) di riportare la questione al punto di partenza, nel senso che verrebbe meno la finalità principale del disegno di legge, che è quello di ampliare la sfera di contribuzione includendovi anche le opere

elaborate da quei tecnici che, pur essendo impegnati in enti, pubblici o privati, società e complessi industriali, sono tuttavia in grado di esercitare la libera professione e, quindi, come tali devono essere considerati liberi professionisti e non vincolati da rapporti di impiego o di consulenza con le aziende alle quali collaborano. Una discriminazione, non giustificata sufficientemente, tra settore pubblico e privato potrebbe d'altronde chiamare in causa l'articolo 3 della Costituzione (il principio della eguaglianza), far nascere cioè difficili profili di legittimità costituzionale.

Rilievi al disegno di legge sono stati anche mossi da alcune amministrazioni dello Stato, quali il Ministero degli esteri — non so per quali ragioni — e quello della marina mercantile, probabilmente per i progettisti delle attività cantieristiche.

Per valutare i suggerimenti proposti dalla Commissione finanze e tesoro e per esaminare più attentamente le varie richieste pervenute da altre categorie e da amministrazioni statali, propongo che la discussione del disegno di legge venga rinviata alla seduta di mercoledì 15 luglio. In questi giorni avremo così modo di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

**B A T T I S T A .** Devo, prima di tutto, ringraziarvi per la cortesia usatami permettendomi di intervenire alla discussione del presente disegno di legge tendente ad apportare alcune modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, da me a suo tempo proposta per istituire la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

Tale legge mirava ad assicurare una pensione integrativa ai professionisti che, dipendendo da enti vari e già titolari di assicurazione, non raggiungevano lo stesso trattamento pensionistico degli ingegneri. Se invece la pensione da essi riscossa fosse stata superiore, venivano loro restituiti i contributi versati.

La legge n. 179 presentava diverse lacune e, soprattutto, notevoli difficoltà d'interpretazione circa l'obbligo del pagamento del contributo sulle opere. Esso, infatti, doveva

essere versato in base ai progetti che venivano sottoposti all'approvazione degli istituti. Il sistema ha fatto sì che per pochissimi elaborati di ingegneri ed architetti sia stata richiesta l'autorizzazione, l'approvazione e la concessione, per cui gli introiti a favore della Cassa sono risultati di gran lunga inferiori a quelli previsti al momento della legge istitutiva.

Da qui la necessità di un sollecito intervento legislativo teso a risanare la gestione, oggi quasi deficitaria, della Cassa di previdenza.

Per quanto riguarda la questione dei geometri sono perfettamente d'accordo con quanto detto dal senatore Ricci nel corso della sua relazione. Quando si tratta invece di opere eseguite direttamente dagli ingegneri dello Stato, dato che essi non sono iscritti alla Cassa di previdenza, il contributo non è a carico del Ministero dei lavori pubblici.

Devo far presente, infine, che gli ingegneri percepiscono oggi una pensione di appena 50.000 lire. Al fine di aumentare tale pensione, prego la Commissione di voler approvare, eventualmente migliorandone la formulazione, il presente disegno di legge.

Onorevole Presidente, non sono in grado di avanzare proposte in questa Commissione perchè non ne ho la facoltà. Mi permetto però di sottolineare che alcune delle proposte fatte dal senatore Ricci sono accoglibili.

Faccio altresì rilevare che la Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti non ha mai chiesto danaro allo Stato, nè ha mai presentato un provvedimento che in qualche maniera gravi sul bilancio nazionale, mentre tutti sappiamo che vengono continuamente approvate leggi che danno finanziamenti cospicui alle casse di previdenza ed assistenza sempre in deficit.

Sarei pertanto grato alla Commissione se, tenendo presenti le cose che ho detto, consentisse anche agli ingegneri ed architetti di avere una pensione adeguata. Non dico che debbano avere le 200.000 lire al mese che hanno gli avvocati, ma che possano avere almeno il doppio di quello che hanno attualmente.

**B E R M A N I .** Ma gli avvocati la pensione la prendono a 70 anni.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, ritengo che la Commissione possa accogliere la proposta di rinvio del relatore.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13.*